

- 3) L'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all'incaricato della protezione dei dati personali un obbligo di procedere alla tenuta del registro prevista da tale disposizione prima che venga realizzato un trattamento di dati personali, come quello risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.
- 4) L'art. 20 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a subordinare al controllo preliminare previsto da tale disposizione la pubblicazione delle informazioni risultante dagli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento n. 1290/2005, come modificato dal regolamento n. 1437/2007, nonché dal regolamento n. 259/2008.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.  
GU C 119 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio)  
— Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy  
BVBA

(Causa C-142/09) (<sup>1</sup>)

*(Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE — Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote — Veicoli da competizione, su strada o fuori strada — Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l'installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori)*

(2011/C 13/10)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

#### Imputati nella causa principale

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 12 e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione

dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, pag. 1) — Deroga concernente i veicoli da competizione, su strada o fuoristrada — Normativa nazionale che esclude questa deroga

#### Dispositivo

La direttiva del Consiglio 30 giugno 1992, 92/61/CEE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61, sono da interpretare nel senso che, quando un veicolo o un componente o un'entità tecnica a questo collegati non beneficiano della procedura di omologazione da esse configurata, segnatamente per la ragione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive medesime, le disposizioni di queste ultime non ostano a che, per il veicolo interessato, per detto componente o per detta entità tecnica, uno Stato membro stabilisca, nella sfera del proprio diritto nazionale, un meccanismo analogo di riconoscimento dei controlli effettuati da altri Stati membri. In ogni caso, una disciplina siffatta deve rispettare il diritto dell'Unione, in particolare gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE.

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André  
Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Causa C-152/09) (<sup>1</sup>)

*[Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all'aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile]*

(2011/C 13/11)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

#### Parti

Ricorrente: André Grootes

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim